



Comune di Montevago
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
(L.R. N. 15/2015)

REGOLAMENTO
SERVIZIO "TAXI SOCIALE"

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 08/04/2019)

INDICE

- _ ART 1 FINALITA'**
- _ ART 2 OGGETTO**
- _ ART 3 DESTINATARI**
- _ Art 4 REQUISITI DI ACCESSO**
- _ ART 5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**
- _ ART 6 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO**
- _ ART 7 MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**
- _ ART 8 COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA**
- _ ART 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO**
- _ ART 10 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**
- _ ART 11 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI**
- _ ALLEGATO SUB LETT. A) MODALITÀ' DI COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE
AL COSTO DEL SERVIZIO "TRASPORTO SOCIALE"**

Art 1 – Finalità

1. Il Comune di Montevago, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento della vita dei cittadini che versano in condizioni oggettive di svantaggio e ad agevolare l'accesso ai servizi socio sanitari, intende disciplinare il servizio di taxi sociale.
2. Il servizio di taxi sociale è inteso come importante risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento a residenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, privi di un adeguato supporto familiare, valorizzando tra l'altro l'apporto del volontariato e dell' associazionismo.
3. Il servizio di taxi sociale è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico, promuovendo l'inclusione e l'integrazione nel tessuto sociale dei soggetti fragili.
4. In particolare [l'istituzione del "taxi sociale" persegue il fine di:
 - a) garantire la domiciliarità a sostegno degli anziani soli e a soggetti in età adulta parzialmente autosufficienti;
 - b) promuovere l'autonomia della persona a rischio di emarginazione;
 - c) favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi sociosanitari;
 - d) attivare reti di solidarietà sociale del territorio, al fine di favorire un migliore inserimento delle persone in difficoltà nel proprio contesto sociale;
 - e) favorire l'opportunità di indipendenza e di socializzazione delle persone anziane, garantendone una migliore qualità di vita.
5. Il Comune di Montevago intende perseguire [e suddette finalità nel rispetto dei seguenti principi normativi:
 - dall'art. 3 della Costituzione Italiana;
 - dalla Carta Sociale Europea del 3 maggio 1996 ratificata con la L. n. 30/1999;
 - dalla L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - dalla Legge 104/92;
 - dalla L.R. 22/86.

Art. 2 - Oggetto

1. Il taxi sociale si attiva in base alle richieste dei singoli utenti residenti nel comune. Ciò consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi per

recarsi presso presidi sanitari (sia all'interno che all'esterno del territorio comunale e distrettuale) per esami di laboratorio, visite mediche specialistiche, cure fisiche e/o riabilitative, visite mediche

Art. 3 – Destinatari

1. Possono usufruire del taxi sociale tutti i cittadini anziani autosufficienti, adulti in situazione di disagio, disabili, invalidi civili residenti nel comune di Montevago, che vivono a significativa distanza dal centro abitato, dai mezzi di trasporto e dai servizi, secondo le seguenti priorità:

- a) anziani senza figli;
- b) anziani con figli senza mezzi e/o patente di guida;
- c) adulti in condizione fisica tale da impedire o rendere gravemente difficoltosi la guida di un veicolo e l'utilizzo di mezzi pubblici privi di familiari di riferimento o con familiari conviventi privi di patente di guida;
- d) Tutti coloro che presentano oggettive difficoltà di utilizzare altri mezzi di trasporto pubblico o privato.

2. Si precisa che a parità di disagio sociale ed economico avrà preferenza il soggetto in condizione di solitudine ed in stato invalidante.

3. **Sono in ogni caso escluse dal servizio le persone che necessitano durante il trasporto di particolare assistenza medico-sanitaria, i soggetti affetti da patologie tali da rendere opportuno il trasporto a mezzo ambulanza o auto medica.**

4. Il servizio di taxi sociale non potrà essere attivato, di norma, per le persone con figli dotati di patente di guida e senza impegni lavorativi.

5. In ogni caso il servizio è attivato previa valutazione, da parte del Ufficio Competente, della effettiva impossibilità a spostarsi autonomamente, usufruendo di pubblici servizi o di familiari;

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. I requisiti di accesso al servizio di taxi sociale sono:

- a. residenza nel Comune di Montevago;
- b. condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- c. impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento;

- d. mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.

Art. 5- Modalità di erogazione del servizio

1. I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto tramite "Taxi sociale" dovranno presentare apposita domanda indirizzata all'ufficio Servizi Sociali del Comune, utilizzando apposito modulo da ritirare presso il suddetto ufficio o reperibile sul sito web dell'Ente, debitamente compilato e sottoscritto.
2. Nella richiesta deve essere specificato oltre al nominativo della persona da trasportare, la struttura presso la quale deve essere accompagnato, la data e l'orario entro il quale la stessa si deve trovare presso la struttura, nonché deve essere corredata da:
 - a) Copia del documento di identità del richiedente e del beneficiario, qualora questo fosse diverso dal richiedente, in corso di validità;
 - b) Attestazione ISEE in corso di validità;
 - c) Autocertificazione sull'impossibilità di familiari o di altri conviventi ad effettuare il trasporto;
 - d) In caso di visite specialistiche, la prescrizione del medico e la relativa distinta di prenotazione indicante la sede, la data e l'orario della prestazione.
 - e) Ogni altra documentazione che il richiedente ritiene utile al fine di comprovare la necessità del servizio.
3. Il trasporto prevede il prelievo dal domicilio e nel luogo previsto ed il ritorno a casa.
4. Il Servizio può, per precedenti prenotazioni o esigenze prioritarie, non concedere il trasporto richiesto anche se la prenotazione viene fatta in modo sollecito.
5. Nel caso di ciclo di cure fisiche è consigliabile, prima della prenotazione, concordare la disponibilità dell'orario e del periodo con gli operatori del Servizio per essere certi della disponibilità dell'automezzo.
6. Il personale che effettua il servizio del taxi sociale non effettua attività di assistenza a domicilio presso le sedi di destinazione.
- 7.

Art. 6 - Coordinamento del servizio

L'Ufficio Servizi Sociali, nell'ambito del Servizio "Taxi Sociale", svolge le seguenti funzioni:

- 1 ricevimento delle richieste di accesso al servizio mediante apposito modello;
- 2 valutazione dell'ammissibilità al Servizio;

- 3 determinazione della compartecipazione economica a carico dei fruitori del Servizio, con le modalità previste all'art. 8 del presente Regolamento;
- 4 registrazione delle prenotazioni, redazione del foglio settimanale dei viaggi del Trasporto Sociale.
- 5 Il Responsabile della gestione del servizio vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli Operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche .

Art. 7- Modalità di organizzazione del servizio

1. Il servizio di trasporto individuale sarà espletato dal lunedì al venerdì.
2. La programmazione e l'organizzazione del suddetto servizio, nell'sistema integrato di interventi e servizi sociali compete al Comune, ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e L. 328/2000, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità.
3. Per favorire l'attuazione dei principi di cui sopra il Comune potrà valutare l'opportunità di farsi supportare da soggetti del terzo settore.
4. Il Comune mette a disposizione per lo svolgimento del servizio un automezzo idoneo allo scopo, a garantire idonea copertura assicurativa e tutto ciò che è necessario per il funzionamento dell'automezzo stesso, imposta di bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di carburante.
5. A fronte di situazioni impreviste che possano compromettere la continuità del servizio, oppure a seguito di diverse valutazioni sulle modalità di svolgimento delle attività, la conduzione del mezzo ed l'eventuale organizzazione del servizio potrà essere effettuata da:
 - a) personale con mansione di autista operante presso il Comune o presso enti, istituzioni o associazioni che collaborano con l'Amministrazione Comunale a fronte di incarichi o convenzioni;
 - b) personale incaricato da Ditte esterne specializzate nel settore, a seguito di contratto di affidamento stipulato con l'Amministrazione Comunale

Art. 8- Compartecipazione dell'utenza

1. I fruitori del servizio "taxi Sociale" dovranno contribuire al costo del servizio attraverso il pagamento di una quota di compartecipazione determinata proporzionalmente in base al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), secondo quanto stabilito dal presente disciplinare, come da allegata scheda sub lett. A).

2. La Giunta comunale, annualmente, può deliberare la variazione delle tariffe di compartecipazione al Servizio da parte dell'utenza.

Art. 9 - Modalità di pagamento del servizio

1. Il servizio sarà erogato mediante applicazione di tariffe ed eventuali fasce di esenzione determinate con apposito atto deliberativo della Giunta comunale redatto in modo da distinguere gli utenti in forza dei seguenti parametri: fascia ISEE, finalità del trasporto individuata tra quelle previste dal disciplinare, durata temporale se trattasi di terapia e distanza del percorso che verrà computata calcolando l'andata e il ritorno. Le tariffe verranno rimosse previa presentazione della ricevuta del bollettino postale per l'importo corrispondente al numero delle corse e dei rispettivi km di percorrenza.
2. In mancanza di corresponsione della tariffa l'utente non potrà più utilizzare il mezzo finché permanga il debito. Il costo del servizio è basato sui parametri dell'ACI (www.aci.it.)

Art. 10 - Sospensione del servizio

1. Il servizio potrà essere sospeso in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione comunale di assicurare la continuazione del medesimo previa comunicazione telefonica.
3. Il servizio potrà altresì essere sospeso per causa di forze maggiori non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell' Amministrazione (rottura mezzo, improvvisa indisponibilità del personale da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.
- 4.

Art. 11- Trattamento dati sensibili

1. Le modalità di svolgimento del Servizio "Taxi Sociale" dovranno essere svolte nel rispetto ed ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati sensibili".

Allegato sub lett A)

MODALITÀ' DI CONPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE
AL COSTO DEL SERVIZIO "TRASPORTO SOCIALE"

VALORE I.S.E.E	% COMPARTECIPAZIONE	% A CARICO COMUNE
Da 0 a 8.000,00	<i>ESENTE</i>	<i>100%</i>
Da 8.001,00 a 14.000,00	<i>10%</i>	<i>90%</i>
Da 14.001,00 a 20.000,00	<i>15%</i>	<i>85%</i>
Da 20.001,00 a 25.000,00	<i>25%</i>	<i>75%</i>
Da 25.001,00 a 30.000,00	<i>30%</i>	<i>70%</i>
Oltre 30.001,00	<i>50%</i>	<i>50%</i>